



Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1910

ROMA — Mercoledì, 8 giugno

Numero 134

DIREZIONE

Via Larga nel Palazzo Balcani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE

Via Larga nel Palazzo Balcani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 22; semestre L. 12; trimestre L. 6
» a domicilio e nel Regno: » » 30; » » 15; » » 8
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 50; » » 25; » » 13
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

Inserzioni

Atti giudiziari L. 0.25 { per ogni linea o spazio di linee
Altri annunci 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla
Amministrazione della Gazzetta.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunci.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

Leggi e decreti: Legge n. 277 riguardante i provvedimenti per il demanio forestale di Stato e per la tutela e l'incoraggiamento della silvicoltura — R. decreto n. 258 che approva il nuovo tipo delle monete d'oro e ne determina le caratteristiche — R. decreto n. 125 concernente iscrizioni di rendita a favore di enti morali ecclesiastici conservati, per effetto della conversione dei beni immobili — R. decreto n. CLXXXIV (parte supplementare) che istituisce nell'Ospizio femminile di Cosenza una scuola di tessitura — R. decreto n. CXCII (parte supplementare) che modifica il regolamento per la concessione del premio « Panizza » istituito presso la Regia Università di Padova — Decreto Ministeriale per l'adulterazione dell'alcool impiegato nell'industria delle vernici — Ministero della istruzione pubblica: Conferimento di diploma di benemerita — Ministero d'agricoltura, industria e commercio: Notificazione — Ministero delle poste e dei telegrafi: Avviso — Ministero del tesoro - Disposizioni nel personale dipendente — Avvisi — Direzione generale del debito pubblico: Rettifiche d'intestazione — Avviso — Direzione generale del tesoro: Prezzo del cambio per certificati di pagamento dei dazi doganali di importazione — Ministero d'agricoltura, industria e commercio - Ispettorato generale dell'industria e del commercio: Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno — Concorsi.

PARTE UFFICIALE

Parte non ufficiale.

Senato del Regno e Camera dei deputati: Sedute del 7 giugno 1910 — Diario estero — Il terremoto nel Mezzogiorno — Commissione d'inchiesta per l'esercito — R. Accademia delle scienze di Torino: Adunanza del 22 maggio 1910 — Notizie varie — Telegrammi dell'Agenzia Stefani — Bollettino meteorico — Inserzioni.

LEGGI E DECRETI

Il numero 277 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Dell'Amministrazione forestale

Art. 1.

L'Amministrazione forestale è costituita:

- 1° da una Direzione generale delle foreste;
- 2° dal Consiglio superiore delle acque e foreste;
- 3° dal corpo Reale forestale.

Art. 2.

È istituita presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio la Direzione generale delle foreste, comprendente servizi centrali direttivi e servizi provinciali esecutivi.

La parte direttiva è affidata al direttore generale delle foreste, assistito dal Consiglio superiore.

La parte esecutiva è affidata ai compartimenti territoriali e agli uffici d'ispezione che la esplicano per mezzo degli ufficiali del corpo R. forestale e degli agenti che ne dipendono.

Art. 3.

La Direzione generale è composta di personale tecnico che appartenga ai ruoli tecnici dell'Amministrazione forestale centrale o provinciale o che vi abbia appartenuto, purchè sempre in attività di servizio.

Le nomine dei componenti la Direzione generale sono fatte dal ministro su proposta del direttore generale delle foreste.

Ai servizi amministrativi, di ragioneria e d'ordine sono, colle stesse forme, destinati idonei funzionari dell'Amministrazione centrale del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 4.

Alla Direzione generale delle foreste sono affidati i seguenti servizi:

- a) personale del corpo forestale;
- b) sistemazione dei bacini montani, rimboscamenti e rinsaldamenti;
- c) demanio forestale dello Stato;
- d) istruzione forestale superiore e secondaria; cattedre ambulanti; ricerche e applicazioni sperimentali silvane; borse di perfezionamento all'estero;
- e) statistica delle foreste, della relativa produzione e del commercio;

f) regime economico delle acque, dei pascoli e dei prati naturali delle montagne;

g) incoraggiamento e protezione della silvicoltura privata;

h) applicazione delle vigenti leggi forestali.

Art. 5.

Con decreto Reale, su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, l'attuale Consiglio forestale sarà trasformato in Consiglio superiore delle acque e foreste.

Del Consiglio faranno parte tre senatori e tre deputati designati dalla Camera cui appartengono.

Il regolamento disciplinerà la composizione del Consiglio superiore, la sua presidenza, la nomina del Comitato tecnico da costituirsi per le funzioni di consulenza permanente, il numero e la durata in carica dei consiglieri, il numero e la spesa delle riunioni, e stabilirà, con criteri di decentramento, quali attribuzioni consultive e proposte saranno da deferirsi a Comitati tecnici compartimentali, o al Comitato tecnico del Consiglio superiore, o all'adunanza plenaria del Consiglio.

Art. 6.

Il Consiglio superiore delle acque e foreste dà parere sugli affari sottoposti al suo esame dal ministro e fa al ministro le proposte che ritiene opportune, secondo sarà prescritto dal regolamento generale per l'esecuzione della presente legge, da emanarsi con decreto Reale, preparato dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio superiore delle acque e foreste e il Consiglio di Stato.

Art. 7.

Il personale del corpo Reale delle foreste si distingue in personale tecnico e in personale di custodia alla dipendenza del primo.

L'ordinamento, le attribuzioni e le promozioni di questo personale sono stabiliti dal regolamento generale.

Entro un anno dalla promulgazione della presente legge il Governo del Re presenterà al Parlamento un disegno di legge per stabilire il ruolo organico del corpo Reale delle foreste e per attuare il graduale passaggio delle guardie provinciali alla dipendenza dello Stato.

In detta legge sarà pure provveduto al consolidamento del contributo imposto alle Provincie dall'articolo 26 della legge 20 giugno 1877, n. 39.7, e all'esonero del contributo dei Comuni.

Art. 8.

Per i provvedimenti relativi al personale del R. corpo delle foreste, secondo le disposizioni di legge e di regolamento, è chiesto il voto consultivo di un Comitato, presieduto dal ministro oppure dal sottosegretario di Stato, composto del direttore generale delle foreste e di quattro ispettori superiori, i quali ultimi rimangono in carica due anni e sono sostituiti due per ogni anno. Dopo il primo anno sono estratti i due che debbono cessare dalle funzioni.

Un impiegato della Direzione generale, designato dal ministro, adempie la funzione di segretario.

TITOLO II.

Del demanio forestale di Stato

Art. 9.

È istituita l'azienda speciale del demanio forestale di Stato per provvedere mediante l'ampliamento e l'inalienabilità della proprietà boschiva demaniale, e coll'esempio di un buon regime industriale di essa, all'incremento della silvicoltura e del commercio dei prodotti forestali nazionali.

È capo dell'azienda il direttore generale delle foreste, il quale presiederà il Consiglio d'amministrazione, composto di due ispettori superiori forestali, di due ispettori superiori del Genio civile e delle miniere, del direttore generale del tesoro e del demanio e del direttore dell'Istituto superiore forestale. Gli ispettori superiori fore-

stali sono nominati per un biennio e non possono essere riconfermati se non dopo trascorso un altro biennio.

Art. 10.

Il demanio forestale dello Stato è formato:

a) dalle foreste demaniali già dichiarate inalienabili;

b) dalle foreste demaniali ora amministrate dal Ministero delle finanze;

c) dai terreni di patrimonio dello Stato ritenuti economicamente suscettibili della sola coltura forestale;

d) dai terreni boscati acquistati dall'azienda del demanio forestale o che in qualsiasi modo perverranno all'azienda medesima;

e) dai terreni nudi acquistati od espropriati dall'azienda del demanio forestale;

f) dai terreni rimboscati o da rimboscarsi a cura del Ministero dei lavori pubblici in esecuzione di leggi speciali o generali per la sistemazione idraulico-forestale di bacini montani che il Ministero d'agricoltura, industria e commercio ritenesse utile d'incorporare nel demanio forestale.

I pascoli e i prati di montagna non s'intendono compresi nella disposizione della lettera e) per quanto concerne l'espropriazione.

I boschi e terreni che vengono in tal guisa a formar parte del demanio forestale di Stato sono inalienabili e devono essere coltivati e utilizzati secondo un regolare piano economico, approvato dal ministro d'agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio superiore delle acque e foreste.

Art. 11.

Con decreto Reale motivato, su proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio, è di volta in volta data facoltà all'azienda del demanio forestale di Stato di acquistare i terreni boscati di cui alla lettera d), e di acquistare od espropriare, in caso di mancato accordo sul prezzo, i terreni di cui alla lettera e) dell'articolo precedente, nei limiti dei fondi all'uopo stanziati nel bilancio speciale dell'azienda.

In caso di contestazione, l'indennità è valutata in via arbitrale da tre arbitri, nominati uno dal ministro d'agricoltura, industria e commercio, l'altro dal proprietario o possessore dei terreni e il terzo, che presiederà il collegio, dal primo presidente della Corte d'appello fra gli ingegneri e geometri iscritti nell'albo dei periti dei tribunali compresi nel distretto della Corte stessa. Lo stesso primo presidente nomina, su richiesta della parte più diligente, l'arbitro non nominato dall'altra parte.

In caso di espropriazione di terreni appartenenti a Comuni o ad altri enti morali, il ministro di agricoltura, industria e commercio, su conforme parere dell'autorità tutoria, potrà sostituire all'indennità liquidata un canone annuo corrispondente, conteggiato sulla base dell'interesse del 3.50 per cento.

Art. 12.

Il prezzo di espropriazione, di cui al precedente articolo, è stabilito in base alla media del reddito netto effettivo, capitalizzato secondo una scala dal cento per quattro al cento per due, tenendo conto di tutte le circostanze e delle condizioni dei terreni che possono influire sul loro valore venale.

Quando per la natura o per speciali condizioni dei fondi, il loro valore venale nel comune commercio non si desuma o non possa desumersi dal reddito netto effettivo, l'indennità è determinata a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Comunque sia valutata l'indennità, nella sua determinazione non si tiene conto dei valori potenziali o latenti del fondo, quali l'esistenza di cave, miniere, torbiere non esercitate, il prevedibile miglioramento delle comunicazioni, la possibile trasformazione di coltura e di destinazione dell'intero fondo o di parte di esso e simili condizioni, né si computa alcun compenso pei valori predetti che siano stati posti in atto, riattivati o comunque sorti nei dodici mesi

antecedenti al ricordato decreto Reale, salva sempre l'applicazione dell'art. 43 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Allorchè l'area da espropriarsi sia compresa nel perimetro d'una miniera concessa a termini della legge 20 novembre 1859, n. 3755, o di altre leggi congeneri, i diritti del concessionario sono rispettati, non ostante la espropriazione della superficie del suolo. Sono parimente rispettati i diritti derivanti da regolari permissioni di ricerca.

Nelle Provincie nelle quali la legge attribuisce al proprietario della superficie anche la proprietà dei minerali giacenti nel sottosuolo, sono rispettati, a beneficio dell'espropriato, gli utili derivanti dall'alienazione del diritto minerario, stipulata mediante regolare contratto scritto, debitamente registrato, ed è mantenuto all'acquirente il diritto di estrazione dei minerali conformemente ai patti contrattuali.

Art. 13.

Nel termine di 30 giorni dalla decisione arbitrare menzionata nell'art. 11, l'Amministrazione può recedere dalla espropriazione, assumendo le spese dell'arbitramento.

Nel regolamento generale saranno disciplinate le forme e i termini del procedimento arbitramentale e saranno date le norme intorno alla liquidazione e assegnazione delle spese.

Art. 14.

L'azienda speciale del demanio forestale ha un bilancio proprio, allegato al bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, e ha una contabilità separata da quella generale dello Stato, le cui norme sono stabilite dal regolamento speciale di contabilità dell'azienda in quanto non è determinato dalla presente legge.

Il conto consuntivo dell'azienda con la relativa deliberazione della Corte dei conti, è allegato in appendice al rendiconto generale dello Stato e conterrà ogni triennio anche le dimostrazioni dei prodotti lordi.

Art. 15.

Presso la Cassa depositi e prestiti sarà aperto un conto corrente fruttifero, al quale il Ministero di agricoltura, industria e commercio verserà, ogni anno, in due rate, nei mesi di luglio e gennaio, tutti i fondi stanziati nel suo bilancio per il servizio forestale, tranne quelli relativi alle spese di personale.

Il Ministero del tesoro verserà a norma del regolamento di cui all'articolo precedente:

- a) il maggior reddito delle foreste demaniali inalienabili eccedente l'entrata attuale di L. 600,000;
- b) il maggior reddito delle foreste, di cui alla lettera c) dell'art. 10, in confronto al loro provento medio nel biennio precedente alla promulgazione della presente legge;
- c) il provento delle oblazioni e pene pecuniarie pagate per le contravvenzioni forestali, dedotto il quarto spettante agli agenti scopritori.

Art. 16.

A costituire le entrate del bilancio dell'azienda del demanio forestale concorrono:

- a) le dotazioni all'uopo iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero d'agricoltura, industria e commercio;
- b) i maggiori redditi e i proventi depositati dal Ministero del tesoro alla Cassa depositi e prestiti, secondo quanto è stabilito dal precedente art. 15;
- c) le indennità annue che il Ministero dei lavori pubblici dovrà pagare a norma delle leggi generali e speciali sulle sistemazioni idrauliche-forestali ai proprietari, nel caso che i relativi terreni vengano acquistati o espropriati dall'azienda;
- d) i redditi di eventuali dotazioni e lasciti;
- e) qualunque altro introito riguardante la gestione e la finanza dell'azienda.

Art. 17.

L'azienda demaniale forestale potrà anche ricorrere per anticipa-

zioni e mutui agli Istituti che esercitano il credito fondiario o quello agrario e alle Casse di risparmio, che per questa legge s'intendono autorizzati a fare operazioni di credito a favore dell'azienda demaniale forestale.

Le relative autorizzazioni all'azienda forestale saranno concessi, caso per caso, con decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio d'amministrazione, il Consiglio superiore delle acque e foreste ed il Consiglio di Stato.

Art. 18.

Le somme corrispondenti alle entrate, di cui all'art. 16, sono amministrate dall'azienda speciale del demanio forestale per provvedere ai servizi contemplati dalla presente legge, anche mediante mandati a disposizione e di anticipazione emessi a favore dei funzionari indicati dal regolamento speciale di contabilità dell'azienda.

Art. 19.

Le disposizioni degli articoli 9, 14, 15 e 16 (2° e 3° comma) del testo unico 17 febbraio 1881, n. 2016 sull'Amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato e quelle degli articoli 43, 45 e 46 (1° comma), 47 e 71 (comma 2°) del relativo regolamento, non si applicano allorchè si sia pronunciato favorevolmente, a maggioranza assoluta, il Consiglio superiore delle acque e foreste, e quando i progetti di contratto da approvare, i contratti in corso da rescindere o quelli per la cui esecuzione non si applicherebbero le penali, non siano di importo superiore a L. 100,000, o quando le variazioni od aggiunte da apportare a contratti in corso non ne facciano crescere l'importo oltre detta somma.

Art. 20.

Sono eseguiti in economia i lavori di restaurazione, consolidamento, coltura e governo delle foreste dell'azienda.

Col parere favorevole del Consiglio superiore delle acque e foreste l'azienda speciale del demanio forestale può eseguire in economia il taglio delle piante e l'allestimento mercantile dei prodotti, anche coll'impianto di segherie ed altri opifici e provvedere ai necessari mezzi e alle spese di trasporto.

Per la vendita delle piante non abbattute e dei prodotti preparati come sopra, di regola si provvede mediante pubblici incanti. Col parere favorevole del Consiglio superiore si possono però stipulare contratti a partiti privati, quando ricorrano speciali circostanze di convenienza industriale, di pericolo di deperimento delle piante o di condizioni del mercato e nei casi di diserzione delle aste anche dopo l'esperimento di un solo incanto.

Art. 21.

I Ministeri della marina, della guerra, dei lavori pubblici, delle poste e telegrafi, le ferrovie di Stato e in generale le Amministrazioni dello Stato sono autorizzati a stipulare con l'azienda del demanio forestale apposite convenzioni per la fornitura del legname loro occorrente, sentito il parere dei competenti corpi consultivi delle Amministrazioni interessate e del Consiglio di Stato.

Art. 22.

Nel regolamento speciale di contabilità da approvarsi con decreto Reale, su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, di concerto con quello del tesoro, sentito il Consiglio di Stato, sono stabilite anche le norme, condizioni e garanzie per i contratti e per le convenzioni di cui ai precedenti articoli 20 e 21.

Art. 23.

Le Provincie potranno ottenere dal demanio forestale di Stato i rimboscamenti ed i rinsaldamenti di bacini montani per i quali anticipino le spese secondo le norme e le modalità che saranno stabilite dal regolamento.

TITOLO III.

Provvedimenti per la tutela e l'incoraggiamento della silvicoltura

Art. 24.

I boschi appartenenti ai Comuni, alle Provincie, alle Università agrarie, alle istituzioni pubbliche, agli enti morali in genere, alle Associazioni, alle Società anonime, sono utilizzati in conformità di un piano economico approvato o, in caso di mancata presentazione del progetto, prescritto dall'autorità forestale locale e dal Comitato forestale provinciale, a norma delle disposizioni che verranno stabilite nel regolamento generale.

I terreni boscati o suscettibili di miglioramento forestale appartenenti ai demani comunali delle Provincie napoletane e siciliane che, per qualsivoglia motivo, non servano all'esercizio degli usi civici, nè siano utili ai bisogni della generalità dei cittadini del Comune nel cui territorio sono posti, potranno essere prosciolti dal vincolo demaniale e affidati alla azienda forestale, che ne curerà la gestione e l'incremento in base a speciali convenzioni.

Il reddito netto che l'azienda verserà al Comune nella misura pattuita sarà destinato a beneficio della popolazione nel modo prescritto, caso per caso, dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 25.

Il regime di tutela economica, di cui all'articolo precedente, può essere applicato anche a quei boschi che con decreto Ministeriale verranno dichiarati di utilità pubblica e ai boschi privati i cui proprietari ne facciano domanda.

Art. 26.

Il rimboscamento dei terreni vincolati, sieno nudi, cespugliati o in parte boscati, appartenenti ai Comuni e in genere agli enti morali comprese le Società anonime, si effettua sotto la direzione delle autorità forestali su progetti da esse compilati e approvati dal Ministero di agricoltura, udito il Consiglio superiore delle acque e foreste.

Art. 27.

I proprietari di castagneti che vogliono utilizzare, direttamente o indirettamente, il legno di castagno per estratti tannici, debbono, prima di addivenire al taglio, inoltrare domanda, in carta semplice, al Ministero di agricoltura, industria e commercio, per averne l'autorizzazione, la quale dovrà sempre essere subordinata all'obbligo

a) di proteggere la riproduzione dei nuovi polloni dal ceppo della pianta tagliata, almeno per la durata di anni quattro nel caso in cui il bosco venga ridotto a ceduo;

b) di eseguire l'innesto e di curare lo sviluppo e la conservazione di due o più polloni, su ogni ceppo di castagno abbattuto nei boschi fruttiferi;

c) di piantare, entro nove mesi almeno, due alberetti di castagno di altezza non minore di un metro, solo nel caso in cui avvenga lo sradicamento della pianta, o quando il ceppo tagliato, per l'età o per qualsiasi prevedibile prossimo deperimento, non assicuri la riproduzione durevole dei nuovi polloni.

Il taglio dei castagneti si fa secondo le norme che verranno stabilite nel regolamento generale e dovrà essere preventivamente denunciato all'autorità forestale.

In caso di pericolo di distruzione repentina di castagneti, il Ministero di agricoltura può, accertata l'applicabilità del vincolo forestale, rendere provvisoriamente esecutivo l'elenco di vincolo, salvo il corso del procedimento normale.

Il taglio abusivo o non denunciato è punito con l'ammenda da L. 20 a L. 200 per ogni metro cubo di legname tagliato.

Non si potranno stabilire nuove fabbriche di estratti di castagno, o ampliare le esistenti, senza prima averne ottenuto il permesso dal Ministero d'agricoltura, il quale accetterà, a proprie spese, per

mezzo delle autorità forestali, il consumo medio di legno delle fabbriche esistenti, con una tolleranza che sarà fissata dal regolamento. Il consumo abusivo sarà punito con le stesse ammende stabilite per il taglio abusivo.

Il regolamento stabilirà le norme, secondo le quali le facoltà attribuite al Ministero dal presente articolo potranno essere delegate alle autorità forestali locali.

Art. 28.

I terreni cespugliati, erbati o nudi, vincolati o no, che vengono sottoposti dai loro proprietari o dai Consorzi tra proprietari ad un razionale rimboscamento sotto la direzione e vigilanza dell'autorità forestale, sono esenti dalla imposta fondiaria erariale e dalla sovrimposta comunale e provinciale per anni 15 se governati a bosco ceduo, per 40 se educati e mantenuti a bosco d'alto fusto.

L'esenzione è concessa anche per i rimboscamenti iniziati entro il quinquennio precedente alla promulgazione della presente legge. Non sarà però concesso alcun rimborso d'imposte e sovrimposte già pagate, nè esonero da imposte scadute ancora da pagarsi, nè premio di sorta per i rimboscamenti già eseguiti.

In ogni caso l'esenzione dalla sovrimposta comunale non può mai superare l'uno per cento dell'ammontare della sovrimposta medesima nei singoli Comuni.

L'imposta sgravata non dà luogo a reimposizione nelle provincie ove non è stato attivato il nuovo catasto rustico e fino a che in esse sono in vigore gli antichi catasti; conseguentemente verrà ridotto in proporzione il contingente stabilito dalla legge di conguaglio del 14 luglio 1864, n. 1831.

Lo sgravio e l'esenzione si otterranno annualmente mediante domanda in carta semplice rivolta all'agenzia delle imposte, corredata di certificato, pure in carta semplice, dell'ispezione forestale, comprovante l'eseguito lavoro di rimboscamento e la sua conservazione in conformità del relativo piano di coltura.

L'ispezione forestale è tenuta a rilasciare senza spese tale certificato, previa, ove occorra, una visita sopralluogo a carico dello Stato.

Art. 29.

Per i rimboscamenti facoltativi e per la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, il Ministero di agricoltura accorderà gratuitamente la direzione tecnica dei lavori, i semi e le piantine occorrenti e concederà premi da L. 50 a L. 100 per ettaro.

I proprietari però debbono compiere le operazioni di governo boschivo in conformità del piano di coltura e di conservazione stabilito dal Ministero d'agricoltura, sentito il Consiglio superiore delle acque e foreste. I premi non si conferiranno per intero se non dopo trascorsi 5 anni dalla compiuta coltura.

Il regolamento determinerà la misura dei premi da accordarsi giusta l'importanza dei lavori eseguiti, e del rinnovamento dei boschi deperiti, che siano stati protetti rigorosamente dal pascolo, delle piantagioni nuove, dello stato e del numero delle piante attecchite, e delle opere relative al consolidamento del terreno e al regime delle acque.

Art. 30.

L'autorità forestale, centrale e locale, presta gratuitamente, nei modi stabili dal regolamento generale, l'assistenza e la consulenza ai silvicultori e agli industriali forestali, principalmente pel conseguimento dei seguenti scopi:

a) la difesa della piccola proprietà montana e l'incoraggiamento alla costituzione di Associazioni e Consorzi di proprietari di boschi per l'esercizio dell'industria silvana, sotto il patronato dell'autorità forestale, per la tutela dei castagneti da frutto contro le malattie, per la prevenzione e l'estinzione degli incendi, per la difesa contro i parassiti animali e vegetali, per il taglio e la vendita dei prodotti forestali;

b) il miglioramento dei boschi e pascoli, l'impianto di nuovi

boschi, le esperienze forestali di acclimatazione di specie più redditizie e la creazione delle piccole industrie forestali;

c) il miglioramento razionale ed economico della utilizzazione dei boschi e l'incremento della produzione forestale e del commercio dei prodotti forestali.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio potrà inoltre concedere medaglie al merito silvano.

Art. 31.

I benefici della presente legge si estendono anche alle provincie contemplate dalle leggi speciali, per la Basilicata, 31 marzo 1904, n. 140, per la Calabria, 25 giugno 1906, n. 255, e per la Sardegna, 14 luglio 1907, n. 562.

Alle predette provincie si estendono le norme per il taglio dei castagneti di cui all'art. 26 di questa legge.

TITOLO IV.

Insegnamento forestale

Art. 32.

L'istruzione forestale si divide in superiore e secondaria.

L'istruzione superiore è impartita nell'Istituto superiore forestale nazionale. Quella secondaria è impartita in una o più scuole pratiche di silvicoltura.

Saranno istituite anche speciali stazioni di silvicoltura, cattedre ambulanti di silvicoltura, alpicoltura e piccole industrie forestali, nonché borse di perfezionamento all'estero.

Art. 33.

Entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge, il Governo del Re presenterà al Parlamento un disegno di legge per stabilire l'ordinamento, l'organico e le dotazioni dell'Istituto superiore forestale nazionale, delle scuole pratiche secondarie, per l'istituzione delle cattedre ambulanti e delle borse di perfezionamento all'estero.

Art. 34.

Gli statuti e i programmi dei vari rami di insegnamento, di cui agli articoli precedenti, saranno stabiliti con regolamento da emanarsi con decreto Reale su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, sentiti il Consiglio superiore delle acque e foreste e il Consiglio di Stato.

TITOLO V.

Provvedimenti finanziari e disposizioni speciali

Art. 35.

Nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio sono stanziati i seguenti fondi per gli scopi della presente legge:

nel 1910-911 un milione da iscriversi negli stati di previsione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, e due milioni da prelevarsi sull'avanzo eventuale del bilancio generale dello Stato, prima della chiusura legale dei conti consuntivi;

nel 1911-912 lo stanziamento sarà portato da 1 a 2 milioni e l'assegno sull'avanzo da 2 a 3 milioni;

nel 1912-913 lo stanziamento sarà di 3 milioni e l'assegno sull'avanzo sarà elevato da 3 a 4 milioni;

nel 1913-914 e nel 1914-915 lo stanziamento sarà di 4 milioni e l'assegno sull'avanzo sarà elevato da 4 a 5 milioni.

Spirato il quinquennio e visti i risultati dell'azienda, si stabiliranno gli aumenti dei successivi assegni annuali.

Art. 36.

Sull'aumento degli utili del bilancio dell'azienda forestale, accertato ogni anno per ciascuna foresta demaniale, a decorrere dall'esercizio 1912-913 in confronto a quelli del precedente esercizio, è prelevato il 5 per cento da ripartirsi, secondo le norme che verranno fissate nel regolamento speciale di contabilità, di cui all'art. 22, per

gratificazioni agli ufficiali forestali e al personale di sorveglianza, comprese le guardie provinciali che si saranno maggiormente distinti nei servizi loro affidati e secondo il rispettivo merito, accertato dal Comitato del personale, di cui all'art. 8.

Art. 37.

Gli estimi dei terreni assoggettati a vincolo forestale, dei cui effetti non sia stato tenuto conto nella formazione del catasto, o perchè applicati posteriormente, o per altro motivo, saranno riveduti e diminuiti in proporzione della diminuzione di reddito derivante dal vincolo stesso.

Art. 38.

Le concessioni di derivazioni per utilizzazioni locali delle acque, che in base al progetto di utilizzazione non eccedano la energia di 15 cavalli teorici nel regime di magra e consentano la restituzione immediata ed integrale delle acque nello stesso corso, sono esenti dal pagamento di canone, quando, a giudizio del Consiglio superiore delle acque e foreste, siano intese a favorire le piccole industrie alpine.

In tal caso la concessione, su proposta dell'Amministrazione forestale, è fatta dal prefetto in Consiglio di prefettura, sentito l'Ufficio del genio civile, se vi sono opposizioni, e dopo la pubblicazione coi relativi progetti nei Comuni interessati.

La durata della concessione non potrà eccedere 30 anni. Spirato il qual termine la domanda di rinnovazione sarà considerata come domanda di nuova concessione.

La concessione dovrà contenere la facoltà di revoca mediante il rimborso dell'ammontare delle opere di primo impianto per la derivazione e per l'effettiva utilizzazione delle acque e dell'energia concessa, risultante dal progetto tecnico approvato, senza interessi, dedotte le quote di ammortamento corrispondenti e dedotto il valore del macchinario e materiale asportabile.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 giugno 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — RAINERI — TEDESCO —
FACTA — SACCHI — LEONARDI-CAT-
TOLICA — CIUFFELLI.

Visto, Il guardasigilli: FANI.

Il numero 258 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 8 della legge 24 agosto 1862, n. 788;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato
per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le monete d'oro dello Stato portano nel diritto la Nostra effigie rivolta a sinistra, e la leggenda, in carattere